

OGGETTO:
**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

TRA

Il **COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**, codice fiscale n° 80008970289, in seguito designato, per brevità, con il termine "Ente", rappresentato da, nato a il che agisce in qualità di Responsabile dell'Ufficio Economico-finanziario dello stesso, da una parte

E

....., codice fiscale n., rappresentato da, nato a il che agisce in qualità di, in seguito denominato "Tesoriere"

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione consigliare n. del....., dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio;
- Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario n. ... del il servizio di tesoreria veniva affidato in concessione a con sede in per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il Comune di CAMPOSAMPIERO, come sopra rappresentato, affida in concessione a....., con sede in, come sopra rappresentato, che accetta, il servizio di tesoreria comunale secondo le condizioni di seguito specificate, in conformità alla legge e allo statuto e ai regolamenti dell'Ente.
2. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto direttamente nell'ambito del Comune di Camposampiero e tramite gli sportelli della medesima banca operanti nella provincia, con l'orario normale stabilito al pubblico e previsto dai regolamenti sui Servizi Bancari (attualmente orario dalal). Il suddetto orario potrà essere modificato, nel corso della durata della presente convenzione, in dipendenza di nuovi regolamenti dei Servizi Bancari, mediante scambio di lettere fra le parti. L'operatività amministrativa corrente del servizio di tesoreria dovrà essere svolto nei locali del tesoriere siti in Camposampiero, mentre la gestione del conto potrà essere svolta in altra sede. Nei locali del tesoriere siti a Camposampiero dovrà essere identificato uno specifico sportello separato dagli altri sportelli dell'Istituto bancario, presso il quale i funzionari del servizio finanziario del Comune potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di Tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per necessità operative sia presso la filiale di Camposampiero sia presso la sede in cui è tenuta la gestione del conto; il Tesoriere si impegna a comunicare il referente del presente contratto. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei referenti indicati. Le agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere dovranno essere prive di barriere architettoniche nei locali nei quali viene svolto il servizio di tesoreria .
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari

per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei suddetti accordi si potrà procedere con scambio di lettere.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 17.
2. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare, del D.Lgs. n. 267/2000, della Legge n. 720/84, del D.Lgs 279/97 e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica ed integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione e del regolamento comunale di contabilità.
3. La riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate dei contributi può essere dall'ente affidata sia al concessionario del servizio di riscossione che al tesoriere. In ogni caso tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite il concessionario, riscuotitori speciali, agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della riscossione saranno comunque versate presso il Tesoriere.
4. Obiettivi condivisi dall'Ente e dal Tesoriere sono assicurare la speditezza delle operazioni di riscossione, lo scambio in tempo reale e la trasmissione informatica dei flussi informativi.

Art. 3

Gestione etica del servizio

1. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici con particolare riferimento alla necessità di non far confluire direttamente o attraverso società controllate o collegate i fondi di tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio in oggetto, nel canale del commercio degli armamenti così come definito dall'art. 2 della legge 185 del 09.07.1990 e in attività gravemente lesive dei diritti umani, della salute, dell'ambiente, della tutela dei minori, dell'infanzia e dei lavoratori, o fondate sulla repressione delle libertà civili.

Art. 4

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 5

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a carico dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 180 del decreto legislativo 267/2000 "Testo unico per l'ordinamento degli enti locali" e dal Decreto MEF del 18.02.2005 e ss.mm.ii.
3. Le somme riscosse vengono accreditate con valuta nello stesso giorno dell'operazione e a fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro il termine dell'esercizio in corso.
5. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, in base alla causale di versamento, il tesoriere provvede ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera le somme incassate, secondo la rispettiva natura.
6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale o corrispondenza del servizio postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
8. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute sul conto transitorio.
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale; non è altresì tenuto ad accettare assegni circolari non intestati al Tesoriere. In deroga al punto precedente il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di credito italiane, l'incasso di assegni circolari e bancari, a favore del Comune consegnatigli dall'Economo, con una distinta analitica riportante in calce l'annotazione "incarico all'incasso di entrate del Comune".

Art. 6 **Pagamenti**

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal 2° giorno lavorativo successivo a quello della consegna dei documenti allo sportello di Tesoreria.
3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del decreto legislativo 267/2000 "Testo unico per l'ordinamento degli enti locali" e dal Decreto MEF del 18.02.2005 e ss.mm.ii.

5. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione, l'Ente deve apporre espressa annotazione sui relativi mandati; in caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo.

6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni.

7. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11 l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della forma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. La valuta per i pagamenti è addebitata dal giorno di pagamento effettivo.

L'Ente, dietro richiesta dei creditori e con espressa indicazione sui titoli di spesa, potrà disporre il pagamento dei mandati con le seguenti facilitazioni:

- accreditamento del conto corrente bancario o postale intestato al creditore
- commutazione in assegno circolare "non trasferibile" a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il 2° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

In caso di impossibilità di emettere i mandati relativi agli stipendi del personale dipendente, il Tesoriere è autorizzato al pagamento degli stipendi base netti, indicati in una lettera firmata dal responsabile del servizio Economico-Finanziario, trasmessa entro e non oltre il termine di cui al precedente capoverso.

Gli stipendi al personale dipendente devono essere pagati per valuta il giorno 27 di ogni mese; qualora il 27 sia giorno festivo o non lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno bancario precedente il festivo o il non lavorativo.

In caso di urgenza evidenziata dal Comune e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti potranno essere eseguiti con immediatezza.

14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale con spese a carico del destinatario.

15. I pagamenti attraverso il circuito interbancario o postale dovranno avvenire senza alcuna spesa o commissione a carico del Comune né a carico del beneficiario, compresi i pagamenti disposti dall'economista comunale o quelli richiesti dall'Ente per il pagamento di utenze, abbonamenti, canoni, ecc.

16. L'Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre o quelli che si rendono necessari al fine del rispetto del patto di stabilità interno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa, in quanto l'esercizio finanziario ha durata annuale, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ciascun anno.

17. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientranti per irreperibilità, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

18. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

21. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza (con anticipo al settimo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo di altro pubblico ufficio).

Art. 7

Condizioni per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente mediante accredito su conto corrente bancario.

1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti bancari presso altre aziende di credito, viene effettuata mediante operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata e senza addebito di alcuna spesa per l'Ente e per il dipendente.

2. Per il pagamento delle competenze, il personale interessato potrà delegare altra persona mediante dichiarazione debitamente firmata e munita del timbro dell'ufficio. In tali casi i mandati a favore del personale dovranno contenere gli estremi dell'atto di delega e la designazione della persona autorizzata a riscuotere e a dare quietanza.

Art.8

Trasmissione atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente, salvo diversa disposizione. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al tesoriere:
 - Il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività o, in mancanza, copia del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale corredato dalla deliberazione consiliare di autorizzazione all'esercizio provvisorio (ove richiesto);
 - L'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - Le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - Le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 9

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il tesoriere deve inoltre:
 - trasmettere quotidianamente all'Ente, sia in formato cartaceo sia in formato informatico per via telematica, il riepilogo delle operazioni di riscossione e di pagamento effettuate in ciascuna giornata, con separata indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione riscosse ovvero utilizzate e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera
 - inviare, con periodicità mensile l'estratto conto
 - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza
 - registrare il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente
 - registrare le riscossioni e le restituzioni ovvero il carico e lo scarico delle somme o dei titoli depositato da terzi per spese contrattuali d'asta o per cauzioni provvisorie;
 - classificare e ordinare cronologicamente per risorsa dell'entrata le reversali incassate e per intervento della spesa i mandati di pagamento estinti, che dovranno essere restituiti all'Ente, entro la fine dell'esercizio
 - ricevere in deposito e consegnare, a richiesta dell'Ente, le marche per diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie, che venissero istituiti per legge o per disposizione dell'Ente, per esazione di tasse, diritti o altro; nessun compenso aggiuntivo è previsto per l'adempimento di queste attività.
 - adempiere a quant'altro previsto per legge o dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. Il Tesoriere ha l'obbligo di inviare all'Ente, con cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, ovvero a seguito di specifiche richieste, tutta la

documentazione necessaria alla verifica della consistenza di cassa; detta documentazione deve comprendere, oltre ai vari saldi l'elenco delle reversali non incassate e dei mandati ancora da estinguere e dei provvisori di entrata e di spesa non ancora regolarizzati.

4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa nonché di ogni altro documento attinente l'attività della tesoreria previsto dalla legge.

Art. 10

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto a procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all'interno dell'Ente.

Art. 11

Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo – è tenuto, per sopperire a momentanee esigenze di cassa dopo che siano state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 14.

2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli con saldi di giornata. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Art. 12

Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.

Art. 13

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle disposizioni di legge, può disporre l'utilizzo, in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

2. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui al precedente art. 11 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio finanziario dell'Ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 5, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 5.

4. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione – giacenti in contabilità speciale – per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora rimosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.

Art. 14

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 15

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 11, viene applicato un interesse nella misura del....., secondo l'esito della procedura di affidamento del servizio, esente da commissione massimo scoperto la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale (*al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12*). Il tesoriere è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni in aumento o in diminuzione del tasso di interesse da applicare sulle anticipazioni erogate in virtù dell'obbligo assunto, segnalandone la decorrenza.

2. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 6.

3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica – lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rivenienti dall'emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui per i quali ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 14 bis della L. n. 202 del 12 luglio 1991 – verranno applicate le seguenti condizioni:

- valuta incassi: stesso giorno operazione;
- valuta pagamenti: stesso giorno operazione;
- tasso interesse creditore per l'Ente: nella misura del....., secondo l'esito della procedura di affidamento del servizio, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare, in relazione a ciò l'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Art. 16

Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o altro termine previsto dalla normativa vigente, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime ed eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

2. L'Ente controlla il Conto del Tesoriere, ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal Conto del Tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso l'Ente.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di scarico della Corte di Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine alla avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994.

Art. 17
Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente con obbligo di restituzione soltanto se in presenza di regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone indicate ed a ciò autorizzate dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Il servizio di cui ai precedenti commi viene svolto dal tesoriere a titolo gratuito.

Art. 18
Ulteriori condizioni ed offerte dell'affidatario del servizio

1. Il Tesoriere, in applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, si impegna a versare al Comune di Camposampiero, per tutta la durata della presente convenzione, un contributo annuo pari a € da erogarsi entro il 31 marzo, per la promozione delle manifestazioni culturali o per iniziative sportive, sociali, scolastiche e ambientali a carattere locale organizzate dal comune.

Art. 19
Clausole di favore

1. L'Istituto di Credito gestore del servizio di tesoreria è in grado di concedere all'Ente per le necessità di finanziamento per spese di investimento, nel rispetto delle normative che regolano la finanza pubblica e l'attività creditizia, direttamente o tramite Istituti collegati, mutui per un plafond complessivo di € (.....,00) nel periodo 2013/2017. Il Comune potrà utilizzare l'eventuale disponibilità in base alle proprie esigenze e quindi senza il vincolo di frazionare proporzionalmente nel quinquennio tale somma. L'istituto di Credito non addebiterà alcuna spesa di istruttoria al Comune ed i mutui saranno accessi alle seguenti condizioni:

- tasso fisso: pari all'IRS di riferimento maggiorato/ridotto di punti (.....) per mutui di durata ventennale e di punti (.....) per mutui di durata quindicennale;
- tasso variabile: pari all'Euribor 360/6 mesi maggiorato/ridotto di punti (.....) per mutui di durata ventennale e di punti (.....) per mutui di durata quindicennale.

Detto tasso di interesse e le relative condizioni varranno per tutta la durata dell'ammortamento anche qualora per qualsiasi evento, dovesse cessare anticipatamente il servizio di tesoreria.

Si precisa, inoltre, che tali mutui non dovranno prevedere penalità in caso di estinzione anticipata parziale o totale dei mutui stessi e che non dovranno essere previsti addebiti di spesa per l'istruttoria.

2. Il Tesoriere si impegna inoltre a garantire il collegamento entro 15 giorni, senza oneri per il comune, del sistema informativo preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema informativo degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, in funzione dell'attività di gestione e controllo che deve essere svolta dall'Ente in relazione al servizio di Tesoreria, consentendo la trasmissione, in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal tesoriere. Inoltre dovrà attivare, nei modi e tempi da concordare con l'Ente, a sua cura e spese, tutte le procedure per garantire le riscossioni ed i pagamenti dell'Ente mediante reversale e mandato informatico ed alla trasmissione dei documenti con conseguente ritorno al Comune di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale. La gestione della procedura per l'emissione del mandato e della reversale informatica, con firma digitale non dovrà comportare alcuna spesa per l'Ente, mentre le condizioni economiche applicate per la conservazione documentale informatica, sono quelle offerte in sede di gara e precisamente.....Al fine di

semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai punti precedenti, il Tesoriere nomina, prima dell'inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all'Ente.

3. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi di pagamento, inclusi i sistemi di pagamento on line, di canoni, sanzioni, imposte e tasse comunali e ogni altra entrata del Comune. Il Tesoriere dovrà garantire la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedono l'utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su c/c dell'utente (RID) addebitando all'Ente le spese formulate/non formulate in sede di gara, nonché la conseguente attività di rendicontazione attraverso l'apertura di c/c di tesoreria richiesti da tali sistemi di pagamento. Il tesoriere dovrà garantire, anche su richiesta del Comune, l'utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero disponibili nel periodo di validità della convenzione; le spese per lo sviluppo, la manutenzione e gestione di tutte le modalità di pagamento sono a esclusivo carico del Tesoriere. Il Tesoriere dovrà favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso.

4. Il Tesoriere si obbliga ad installare, a richiesta del Comune n.....postazioni del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat e carta di credito per gli incassi (POS), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione e senza commissioni d'incasso a carico del Comune. Il Tesoriere si impegna a farsi carico degli stessi oneri anche per la postazione POS già presente presso l'ufficio ragioneria, anche nel caso dovesse essere sostituita. A carico del Comune non ci saranno commissioni per il transato mediante POS sia per incassi con pagobancomat sia con carta di credito.

5. L'Istituto Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure in uso ad eventuali adempimenti legislativi, riforme normative (es. D.Lgs. 118/2011) o conseguenti ad innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con l'Ente e senza alcun onere per l'Ente. Inoltre, si impegna a sviluppare iniziative in accordo con l'Ente o su istanza dello stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti e nuove forme di pagamenti, inclusi pagamenti a fronte di fatture elettroniche.

6. Finanziamenti in leasing: il Tesoriere è disponibile, conformemente a quanto consentito dalla normativa, a favorire la concessione, tramite Istituti partecipanti, di finanziamenti in leasing.

7. Qualora l'Ente deliberi, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, di riscuotere direttamente le proprie entrate tributarie, anziché tramite concessionario, il Tesoriere, previo accordo tra le parti, si impegna a riscuotere direttamente i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti o liquidazioni, senza alcun onere di gestione a carico dell'Ente e senza commissioni a carico dei contribuenti.

8. Servizio di riscossione rette, buoni pasto, servizio scuolabus ed altre entrate da proventi su servizi: il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente procedure idonee a garantire la riscossione di rette, di buoni pasto e di rimborso del servizio scuolabus, in via gratuita.

9. Collegamento conto di tesoreria per visualizzazione ed estrazione dati: il Tesoriere mettere a disposizione gratuitamente il collegamento "Internet Banking" o "Web Banking" per l'interscambio di dati a partire dal 01.01.2013. Il Tesoriere è obbligato a tenere costantemente aggiornato a proprie spese il software che consente il trasferimento dei dati e documenti (mandati e reversali, ecc.) a livello informatico (home banking) anche nel caso il Comune dovesse cambiare il proprio software, attualmente in dotazione, con altri. Le spese per l'attuazione dell'interfacciamento del software adottato dal Comune con quello in dotazione al Tesoriere sono a completo carico del Tesoriere stesso.

10. Il Tesoriere effettuerà il servizio di tesoreria nel rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara mediante la presentazione dell'offerta aggiudicataria, che di seguito si elencano:

-.....

-

Art. 20
Acquisto di titoli - consulenze

1. Il Tesoriere si impegna a fornire all'Ente eventuali consulenze in materia bancaria, allo scopo di verificare la congruità e la convenienza di possibili operazioni di finanza innovativa.

Art. 21
Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto dal Tesoriere gratuitamente, senza alcun compenso per commissioni di massimo scoperto, spese unitarie di movimento, spese per tenuta di conto, estratti conto o rimborsi spese forfetari annui.

2. Al Tesoriere non saranno rimborsate le spese postali, telegrafiche e di bollo effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio e che non sia stato possibile porre a carico di terzi. Saranno rimborsate quelle relative ad oneri tributari e fiscali che per legge facciano carico all'Ente, nonché quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all'ente medesimo. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 6, effettua il riscontro delle somme richieste ed emette i relativi mandati.

Art. 22
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 23
Imposta di bollo

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono arrecare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 24
Durata della convenzione

1. La presente convenzione dura cinque anni dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata se ne ricorrono le condizioni di Legge.

2. Nel caso in cui alla scadenza della presente convenzione non fosse concluso il procedimento per il nuovo affidamento del servizio, il tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo affidatario e al versamento della sponsorizzazione annuale. Il tesoriere si impegna, altresì, affinché l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso ed a depositare presso l'ente tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

3. In caso di reiterate e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione il Comune può dichiarare la decadenza del rapporto.

Art. 25

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo del valore del predetto contratto si tiene conto del valore delle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 18.

Art. 26

Sanzioni

1. Qualora il Comune di Camposampiero accerti l'inadempimento da parte dell'istituto di credito di uno o più obblighi previsti dalla presente convenzione, contesterà al Tesoriere dette violazioni invitandolo contestualmente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad ottemperare entro 15 giorni dal ricevimento della missiva. Persistendo l'inadempimento la presente convenzione si intende risolta, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28

Nomina del Tesoriere quale responsabile del trattamento dei dati personali ex artt. 4, lett. G) e 29 D.Lgs. n. 196/2003

1. Il Comune di Camposampiero, ai sensi degli artt. 4, lett. G) e 29 del D.Lgs. n. 196/2003, nomina il Tesoriere responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto. In qualità di responsabile del trattamento dei dati, il Tesoriere ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Art. 29

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:
 - Il Comune di Camposampiero presso la sede comunale, Piazza Castello 35 – 35012 Camposampiero
 - Il Tesoriere comunale presso la sede di, via.....
2. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito al presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Padova.

Letto, confermato, sottoscritto.
Camposampiero,.....